



COMUNE DI PORTO TORRES
PROVINCIA DI SASSARI

CODICE N. 219 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 97 del 02.07.2013

OGGETTO: Approvazione del "Regolamento dell' Ufficio Legale – Avvocatura del Comune di Porto Torres".-

L'anno duemilatredici, il giorno due del mese di luglio, alle ore 16:30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

1) SCARPA BENIAMINO	SINDACO	P
2) NORCIA MAURO	ASSESSORE	P
2) PELOSO ALESSANDRA	ASSESSORE	P
3) CASULA PIERA	ASSESSORE	P
5) GINATEMPO V. VALDIMIRO	ASSESSORE	P
6) ACACCIA ANGELO	ASSESSORE	A

Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzanti (art. 97, comma 4, lett. A. del D. Lgs 18.8.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Piga Giovanna Maria.

Il Presidente, il Sindaco Scarpa Beniamino, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 07.06.1990;

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere **favorevole**;



Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 97 del 02.07.2013

OGGETTO: Approvazione del "Regolamento dell'Ufficio Legale - Avvocatura del comune di Porto Torres".

PREMESSO

che questa Amministrazione in forza di deliberazione G.C. n. n. 23 del 24.1.2011 di approvazione del del piano delle assunzioni relativo al triennio 2011-2013, come modificato ed integrato con le deliberazioni G.C. n. 98 del 23.6.2011 e n. 152 del 16.11.2011 ha ritenuto di dotarsi della figura dell'avvocato interno dell'ente - con qualifica di funzionario D3 (profilo avvocato) - con funzioni di rappresentanza e tutela in giudizio dell'Amministrazione, nonché di consulenza e assistenza in sede stragiudiziale.

che per la copertura del suddetto posto di Funzionario avvocato D3, in seguito all'esito infruttuoso delle procedure di mobilità (volontaria e obbligatoria), con determinazione generale n. 9 del 14.3.2012, è stata indetto pubblico concorso, concluso con l'approvazione della graduatoria e la nomina del vincitore (determinazione generale n. 25 del 26.7.2012), immesso in servizio con decorrenza 3.9.2012 (determinazione generale n. 33 del 27.8.2012).

VISTO l'art. 3 del RDL n. 1578 del 27/11/1933 avente ad oggetto "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore";

VISTA la Legge n. 247/2012 del 31/12/2012 relativa alla "Nuova Disciplina dell'ordinamento forense";

VISTO l'art. 23 della L. n. 247 del 31.12.2012 che regola espressamente gli Avvocati degli Enti pubblici e stabilisce:

"1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale, con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine";

VISTO l'art. 27 e 37 del C.C.N.L. del comparto delle Regioni e delle autonomie locali con il quale è stato previsto che: "Gli enti provvisti di avvocatura, costituita secondo i rispettivi



Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari

ordinamenti, disciplinano la corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27/11/1933 n°1578”;

VISTO l'art. 10 del CCNL del 22.1.2004 inerente la valorizzazione delle alte professionalità di categoria D

VISTO il D.M. 140/2012 e successive modifiche che disciplina la riforma dei compensi professionali tra i quali quello di Avvocato;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 24.01.2011 successive modificazioni e integrazioni, con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ;

CONSIDERATO CHE:

- Che in seguito all'istituzione dell'ufficio di avvocato interno dell'ente, nell'ambito della approvata struttura dell'ente, si rende necessario approvare il regolamento dell'Ufficio Legale - Avvocatura del Comune di Porto Torres nel quale siano stabilite le competenze e le funzioni della Avvocatura Comunale, nonché codificati i principi ed i criteri della sua organizzazione e del trattamento economico nel rispetto del C.C.N.L. attualmente in vigore e delle normative specifiche;
- Il Regolamento dell'Ufficio Legale – Avvocatura del Comune di Porto Torres è integrato nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, quale allegato G del medesimo
- l'Avvocatura Comunale, dal punto di vista organizzativo, costituisce “struttura in posizione di Staff del Segretario Generale”, con la previsione al suo interno di una o più figure di avvocato, regolarmente iscritte all'albo speciale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari;
- l' Avvocatura del Comune di Porto Torres agisce in piena libertà, autonomia ed indipendenza professionale rispetto agli organi di governo ed alle altre strutture organizzative dell'ente, nel rispetto delle disposizioni dell'Ordinamento Forense, nonché dei principi e dei criteri di organizzazione previsti dalle leggi in vigore.
- Poiché l'incarico di Avvocato dell'Ufficio Legale dell'ente richiede il possesso di competenze elevate e innovative acquisite attraverso l'esercizio della pratica forense, oltre che una preparazione culturale legata al titolo di laurea in Giurisprudenza e la necessaria iscrizione all'albo e costituisce professionalità implicante lo svolgimento di attività strategica, caratterizzata da rilevante peso specifico e da elevata autonomia gestionale ed organizzativa nella gestione del contenzioso e delle attività di consulenza e assistenza agli organi di vertice dell'Amministrazione, involgente spesso interessi di grande rilevanza economica per il Comune e rivestente altrettanto spesso un elevato grado di difficoltà giuridico-amministrativa, allo stesso è attribuita la posizione di Alta Professionalità di cui all'art. 10 del CCNL del 22-01-2004, in conformità al Regolamento per la Disciplina dei Criteri per l'individuazione delle aree di alta professionalità di cui all'Allegato E del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi
- All'avvocato assegnato all'Ufficio Legale, incaricato del patrocinio del Comune in sede giudiziale ed extra giudiziale, iscritto per conto dell'Ente nell'Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni, oltre alla normale retribuzione, ed al trattamento connesso all'incarico di alta professionalità, sono corrisposti, ai sensi dell'art. 27 del CCNL del 14.9.2000, i compensi professionali dovuti per l'esercizio dell'attività professionale, secondo i principi di cui alla normativa sull'ordinamento forense, in caso di



Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari

sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale a carico della controparte soccombente.

- In considerazione dell'attività di consulenza legale resa dall'Avvocatura, e dato che in caso di compensazione delle spese o mancata pronuncia sulle stesse pur a seguito di sentenza favorevole per l'ente, non è riconosciuto, in favore degli avvocati, il compenso professionale, sono fatte salve la corresponsione della retribuzione di risultato, l'alta professionalità e l'incentivazione alla produttività come regolate in sede di contrattazione collettiva e decentrata.

Tanto premesso,

VISTI

- lo schema di regolamento allegato al presente atto;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267;
- il vigente Statuto Comunale;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, dal responsabile del Servizio interessato;

RITENUTO di provvedere in merito;

Con votazione unanime favorevole

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento dell'Ufficio Legale – Avvocatura del comune di Porto Torres" costituito da n. 13 articoli, allegato al presente atto deliberativo (All. A), riguardante gli aspetti organizzativi e di funzionamento dell'ufficio Legale ad integrazione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sopra richiamato;
2. di prendere atto che i compensi dovuti in virtù del regolamento di cui trattasi, saranno inseriti in apposito capitolo di bilancio;





COMUNE DI PORTO TORRES
PROVINCIA DI SASSARI

Parere Favorevole

in ordine alla sola regolarità tecnica
(art.49, D. Lgs 267/2000)

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Piga Giovanna Maria

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

Il Presidente
Scarpa Beniamino

Il Segretario Generale
Dott.ssa Piga Giovanna Maria

Attesta che la presente deliberazione viene affissa in data 09 LUG 2013 all'albo pretorio comunale al n. 1369 del registro (art. 42 D. Lgs 267/2000).

Il Messo Comunale
Il Messo Notificatore
Casu Paolo

Della suesata deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e contestualmente comunicata in elenco ai capogruppo consiliare con il N. 13003 di prot. (art. 125 D.Lgs 18.8.2000, n. 267);
Porto Torres, li 09 LUG. 2013

Il Segretario Generale
Dott.ssa Piga Giovanna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 09 LUG. 2013 al 24 LUG. 2013 (art.124, D. Lgs. 267/2000)

Il Segretario Generale

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi (art. 134, D. Lgs 267/2000);

Porto Torres, li

Il Segretario Generale



Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari

**REGOLAMENTO
DELL'UFFICIO LEGALE**

**AVVOCATURA
DEL COMUNE DI PORTO TORRES**

Approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 02.07.2013

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a cursive name.



Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari

REGOLAMENTO
DELL'UFFICIO LEGALE - AVVOCATURA
DEL COMUNE DI PORTO TORRES

PREMESSA


Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e di funzionamento dell'Ufficio Legale ad integrazione delle norme del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, di cui costituisce parte integrante e sostanziale quale Allegato G del medesimo

Articolo 1. ISTITUZIONE

1. E' formalmente istituito, presso l' Area Organi Istituzionali, Personale e Affari Legali, l'Ufficio Legale di Porto Torres, quale Avvocatura interna dell'Ente.
2. L'Ufficio Legale è costituito da uno o più avvocati iscritti per conto dell'Ente nell'elenco speciale dell'Albo degli avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni e da personale amministrativo di supporto.
3. L'Ufficio Legale, in posizione di staff del Segretario Generale, costituisce struttura autonoma secondo il modello organizzativo dell'Ente, nel rispetto dell'autonomia professionale forense.
4. Non vi è rapporto di subordinazione né di gerarchia funzionale tra gli avvocati dell'Ufficio nei confronti del coordinatore, dei funzionari, degli istruttori e dei dirigenti dell'apparato amministrativo dell'Ente.
5. Viene espressamente escluso per gli avvocati assegnati all'Ufficio, lo svolgimento di attività e mansioni di carattere amministrativo e comunque tali da non comportare assistenza legale propriamente detta, ad eccezione di quelle inerenti il coordinamento delle risorse umane assegnate all'Ufficio Legale.
6. In applicazione al "Regolamento per la formazione permanente" approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 13 luglio 2007, gli avvocati che compongono l'Ufficio Legale hanno l'obbligo di conseguire crediti formativi partecipando agli eventi previsti dal citato regolamento. Le spese di partecipazione sono a carico del Comune.

Articolo 2. COMPITI

1. Spetta all'avvocato dell'Ufficio Legale la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione sia nelle cause attive che passive, per le quali è necessaria l'assistenza dell'avvocato.
2. L'Ufficio Legale , previa stipula di apposite convenzioni con le quali sono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati, patrocina e difende le società ed i soggetti pubblici e privati costituiti dall'Ente o nei quali l'Ente abbia una


1



Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari

partecipazione, nonché fornisce pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative alla loro attività, qualora non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune.

3. Le prestazioni, di cui al comma 2, possono essere svolte solo qualora non vi sia documento per l'ordinaria attività dell'Avvocatura svolta a favore dell'Amministrazione.

Articolo 3. ULTERIORI ATTIVITÀ

1. Oltre all'attività giudiziale, l'Ufficio Legale svolge altresì attività di assistenza e consulenza legale agli organi istituzionali e direzionali dell'Ente, anche con la formulazione di pareri.

2. I pareri scritti saranno resi in via ordinaria entro venti giorni dalla richiesta, salva la possibilità di rendere il parere in forma abbreviata o informale nei casi di urgenza.

3. L'Ufficio Legale esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi.

4. Su richiesta del Segretario Generale ovvero dei singoli Dirigenti, l'Ufficio Legale:

- a) predispone transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione dei Settori interessati, o esprime pareri sugli atti di transazione;
- b) suggerisce l'adozione di provvedimenti o fornisce il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possano determinare l'insorgere di una lite;
- c) recupera, su formale richiesta degli organi direzionali competenti che, a tale scopo, devono fornire tutta l'adeguata documentazione, i crediti vantati dall'Amministrazione.

Articolo 4. COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO LEGALE

1. Dell'Ufficio Legale fanno parte esclusivamente i dipendenti comunali inquadrati nella fascia dirigenziale, o nella categoria D, abilitati ad esercitare la professione legale ed assegnati al Servizio con provvedimento formale, iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, ai sensi della normativa sull'ordinamento forense, con oneri finanziari a carico dell'Amministrazione comunale.

2. All'Ufficio Legale è altresì assegnato, secondo quanto previsto nella dotazione organica vigente dell'Ente, personale di supporto per lo svolgimento dell'attività non professionale di competenza dell'Avvocatura.

Articolo 5. RAPPORTI CON GLI UFFICI

1. Le aree ed i singoli settori sono tenuti a fornire all'Ufficio Legale, nei tempi da essa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti ivi compresa la costituzione in giudizio.



Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari

2. I Settori sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Ufficio.

Articolo 6. AVVOCATI DEL LIBERO FORO

1. La Giunta o il dirigente competente possono deliberare o determinare di associare al legale interno, mediante mandato congiunto, uno o più legali esterni, oppure di affidare, in via esclusiva, il mandato *ad litem* ad uno o più legali del libero foro specialisti nel settore o docenti universitari, previo parere dell'Ufficio Legale, nei casi di particolare importanza, di particolare complessità della controversia, ovvero nei casi che necessitino di particolare specializzazione non presente all'interno dell'Ufficio Legale.

Articolo 7. PRATICA PROFESSIONALE

1. Presso l'Ufficio Legale può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.

2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammesso agli esami di Stato.

Articolo 8. ATTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della Legge 11 febbraio 2005 n. 15 e in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- a) pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- c) corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.


2. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla legislazione vigente in materia e agli strumenti normativi propri dell'Ente.

Articolo 9. AVVOCATO RESPONSABILE DELL'UFFICIO – AVVOCATO COORDINATORE

1 l'Ufficio Legale è coordinato dall'Avvocato che ne fa parte il quale assume la funzione di Avvocato Responsabile.

2. In caso di presenza di più avvocati nell'Ufficio Legale, alla direzione dell'Ufficio ed coordinamento degli avvocati è assegnato un avvocato coordinatore incaricato dal Segretario Generale.

3. Il coordinatore del Servizio Affari Legali, rispetto ai colleghi avvocati è posto nella posizione di primus inter pares.


3



Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari

4. L'avvocato responsabile o l'avvocato coordinatore sovrintendente:

- a) alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
- b) alla organizzazione dell'Ufficio, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari;
- c) esprime il parere alla Giunta, al Direttore Generale o al dirigente competente, sentiti i settori interessati, in merito all'instaurazione di liti attive o passive, nonché sugli atti di transazione e sulle rinunce nei contenziosi avviati;
- d) provvede direttamente alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate alla struttura;
- e) l'avvocato coordinatore assegna agli avvocati in servizio gli affari contenziosi e consultivi e gli altri affari, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'ufficio promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati;

4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, l'avvocato coordinatore è sostituito dall'avvocato vicario dallo stesso nominato.

Articolo 10. ALTA PROFESSIONALITA'

1. Poiché l'incarico di Avvocato dell'Ufficio Legale dell'ente richiede il possesso di competenze elevate e innovative acquisite attraverso l'esercizio della pratica forense, oltre che una preparazione culturale legata al titolo di laurea in Giurisprudenza e la necessaria iscrizione all'albo e costituisce professionalità implicante lo svolgimento di attività strategica, caratterizzata da rilevante peso specifico e da elevata autonomia gestionale ed organizzativa nella gestione del contenzioso e delle attività di consulenza e assistenza agli organi di vertice dell'Amministrazione, involgente spesso interessi di grande rilevanza economica per il Comune e rivestente altrettanto spesso un elevato grado di difficoltà giuridico-amministrativa, allo stesso è attribuita la posizione di Alta Professionalità di cui all'art. 10 del CCNL del 22-01-2004, in conformità al Regolamento per la Disciplina dei Criteri per l'individuazione delle aree di alta professionalità di cui all'Allegato E del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

Articolo 11. COMPENSI

1. All'avvocato assegnato all'Ufficio Legale, incaricato del patrocinio del Comune in sede giudiziale ed extra giudiziale, iscritto per conto dell'Ente nell'Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni, oltre alla normale retribuzione, ed al trattamento connesso all'incarico di alta professionalità, sono corrisposti, ai sensi dell'art. 27 del CCNL del 14.9.2000, i compensi professionali dovuti per l'esercizio dell'attività professionale, secondo i principi di cui alla normativa sull'ordinamento forense, in caso di sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale a carico della controparte soccombente.

2. I compensi professionali sono attribuiti all'avvocato per l'attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, ivi compresi i collegi arbitrali.



Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari

3. Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi, le ordinanze i lodi arbitrali, le transazioni giudiziali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente ed è stabilita la rifusione di spese e o compensi professionali a carico della controparte

Articolo 12 CORRESPONSIONE E RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

1. Le somme da attribuire, corrispondono a quelle liquidate dall'organo giurisdizionale a titolo di diritti, onorari, o compensi professionali comunque definiti, ovvero quelle corrisposte dalla controparte in sede di transazione della vertenza, detratte le spese generali di funzionamento sostenute dall'Amministrazione, che vengono computate forfetariamente nella misura del 20%.

2. In caso in cui l'Ufficio sia composto da più avvocati, la ripartizione dei compensi di cui al comma precedente viene effettuata secondo il seguente criterio: - il 70% delle somme al legale al quale è stata assegnata l'attività contenziosa; - il restante 30% agli altri avvocati assegnati a Servizio, da ripartirsi in parti uguali tra tutti; in caso di affidamento congiunto il compenso è ripartito in parti uguali.

Articolo 13 CORRELAZIONE CON LA VALUTAZIONE DI RISULTATO E CON L'INCENTIVAZIONE ALLA PRODUTTIVITÀ

1. In considerazione dell'attività di consulenza legale resa dall'Avvocatura, e dato che in caso di compensazione delle spese o mancata pronuncia sulle stesse pur a seguito di sentenza favorevole per l'ente, non è riconosciuto, in favore degli avvocati, il compenso professionale, sono fatte salve la corresponsione della retribuzione di risultato, l'alta professionalità e l'incentivazione alla produttività come regolate in sede di contrattazione collettiva e decentrata.

Articolo 13 INCOMPATIBILITÀ

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti locali, si applicano agli avvocati dell'Ufficio Legale, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993 n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato, ex art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 97 del 02.07.2013